

- al capitolo 3666 "Trasferimento ad altri soggetti di fondi per iniziative di promozione culturale della regione" lo stanziamento è ridotto di euro 1.337.000,00 (unmilionetrecentotrentasettemila-mila/00) in termini di competenza e di cassa
l.r. 31.10.2006, n. 33;
- al capitolo 3667 "Trasferimento ad enti delle amministrazioni locali di fondi per iniziative di promozione culturale della regione" lo stanziamento è ridotto di euro 280.000,00 (duecentoottantamila/00) in termini di competenza e di cassa
l.r. 31.10.2006, n. 33;
- è istituito il capitolo 3656 "Trasferimento ad altri soggetti di fondi per iniziative di spettacolo dal vivo della regione" con lo stanziamento di euro 1.337.000,00 (unmilionetcentotrentasettemila-mila/00) in termini di competenza e di cassa
l.r. 31.10.2006, n. 34;
- è istituito il capitolo 3657 "Trasferimento ad enti delle amministrazioni locali di fondi per iniziative di spettacolo dal vivo della regione" con lo stanziamento di euro 280.000,00 (duecentoottantamila/00) in termini di competenza e di cassa
l.r. 31.10.2006, n. 34;

Il presente provvedimento sarà pubblicato per esteso sul bollettino ufficiale della Regione Liguria.

IL SEGRETARIO
Mario Martinero

(segue allegato)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

14.05.2010

N. 524

Determinazione del calendario scolastico regionale per l'anno scolastico 2010/2011.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'articolo 117, comma 3, della Costituzione, come modificato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3 (modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione);

VISTO l'articolo 21, comma 7, della legge 15 marzo 1997 n. 59 (delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa) e successive modifiche ed integrazioni che attribuisce alle istituzioni scolastiche l'autonomia organizzativa e didattica nel rispetto degli obiettivi del sistema nazionale di istruzione e degli standard di livello nazionale;

VISTO l'articolo 138 comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112 (conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997 n. 59) che delega alle Regioni funzioni amministrative in materia di istruzione, tra cui la determinazione del calendario scolastico;

VISTO l'articolo 74 del decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297 (testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione) e successive modifiche ed integrazioni che al comma 2 prevede che le attività didattiche si svolgano nel periodo compreso tra l'1 settembre e il 30 giugno e al comma 3 stabilisce che i giorni di lezione non siano meno di 200;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999 n. 275 (regolamento recante norme

in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997 n. 59) che, all'articolo 5, comma 2, attribuisce alle Istituzioni Scolastiche la facoltà di adattare il calendario scolastico in relazione alle esigenze derivanti dal Piano dell'offerta formativa, nel rispetto delle funzioni in materia di determinazione del calendario scolastico esercitate dalle Regioni, e in particolare attribuisce alle Istituzioni scolastiche:

- a) gli adattamenti del calendario scolastico nel rispetto del citato articolo 74 del d.lgs. 297/94;
- b) la scansione temporale della valutazione degli apprendimenti degli alunni e della suddivisione del periodo delle lezioni;
- c) il calendario degli scrutini e delle valutazioni intermedie e finali degli alunni;
- d) la fissazione degli esami da parte dei dirigenti scolastici, ad esclusione di quelli di stato, conclusivi dei corsi di istruzione secondaria superiore;

CONSIDERATO che il calendario delle festività nazionali è determinato dal Ministero della Pubblica Istruzione come segue:

- tutte le domeniche;
- 1° novembre, festa di tutti i Santi;
- 8 dicembre, festa dell'Immacolata Concezione;
- 25 dicembre, Natale;
- 26 dicembre, S. Stefano;
- 1° gennaio, Capodanno;
- 6 gennaio, festa dell'Epifania;
- il lunedì dopo Pasqua;
- 25 aprile, anniversario della Liberazione;
- 1° maggio, festa del Lavoro;
- 2 giugno, festa nazionale della Repubblica;
- festa del Santo Patrono.

ATTESO che il calendario scolastico si configura come strumento di programmazione territoriale e produce ripercussioni significative sull'organizzazione della vita delle famiglie in relazione alle scansioni temporali stabilite e all'erogazione dei servizi connessi alle attività didattiche;

RITENUTO OPPORTUNO definire tempestivamente il calendario scolastico regionale per l'anno scolastico 2010/2011, in modo da consentire alle Istituzioni Scolastiche di procedere a un'adeguata programmazione delle proprie attività organizzative e di permettere agli enti locali di organizzare la fornitura dei servizi scolastici di loro competenza in coerenza con la suddetta programmazione;

RITENUTO OPPORTUNO prevedere 207 giorni di lezione rispetto al minimo di 200 giorni obbligatori al fine di consentire alle Istituzioni Scolastiche di definire gli adattamenti più opportuni alle esigenze del piano dell'offerta formativa, nonché far fronte all'eventuale necessità di sospendere o ridurre il servizio scolastico a causa di eventi imprevedibili;

CONSIDERATO che i giorni di lezione si riducono a 206 nel caso in cui la festa del Santo Patrono cada in un giorno in cui è previsto lo svolgimento delle lezioni;

RITENUTO opportuno stabilire l'inizio della lezioni il giorno 20 settembre 2010 e il termine delle stesse il giorno 15 giugno 2011 e stabilire altresì il termine dell'attività educativa nelle Scuole dell'infanzia nel giorno 30 giugno 2011;

RITENUTO di individuare nei giorni di seguito indicati la sospensione delle attività educative e didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado della Liguria, in aggiunta ai sopra elencati giorni di festività nazionale:

- 2 novembre 2010;
- 23, 24, 27, 28, 29, 30 e 31 dicembre 2010;

- 3, 4, 5, 7, 8 gennaio 2011;
- 21, 22, 23, 26 aprile 2011;

ACQUISITO il parere del Ministero della Pubblica Istruzione - Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria - sul presente calendario scolastico, espresso con nota prot. n. 1569/A34 del 16 aprile 2010, agli atti del Settore Sistema Scolastico - Educativo Regionale;

ACQUISITO il parere di ANCI e ARLEM sul presente calendario scolastico, espresso con note prot. n. 159164 del 5 maggio 2010 e n. 87/2010 del 22 aprile 2010, agli atti del Settore Sistema Scolastico - Educativo Regionale;

SU PROPOSTA dell'Assessore alle Risorse Finanziarie e Controlli, Patrimonio e Amministrazione Generale, Istruzione, Formazione, Università, Sergio Rossetti;

DELIBERA

per i motivi specificati in premessa:

1. di approvare il calendario scolastico regionale per l'anno scolastico 2010/2011 come di seguito specificato:
 - nelle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado della Regione Liguria le lezioni hanno inizio il giorno 20 settembre 2010 e terminano il 15 giugno 2011, per un totale di 207 giorni che si riducono a 206 nel caso in cui la festa del Santo Patrono cada in un giorno in cui è previsto lo svolgimento dell'attività didattica;
 - le date di inizio e termine delle lezioni e i giorni di interruzione sotto definiti sono vincolanti per le Istituzioni Scolastiche Autonome della Regione Liguria, nel rispetto delle funzioni in materia di determinazione del calendario scolastico esercitate dalla regione a norma dell'articolo 138, comma 1, lettera d), del d.lgs. 112/1998, fatte salve le eccezioni derivanti da particolari e gravi necessità organizzative o didattiche che dovranno essere comunicate preventivamente alla Regione Liguria, Settore Sistema Scolastico - Educativo Regionale;
 - le attività educative nelle Scuole dell'infanzia hanno termine il giorno 30 giugno 2011;
 - non si effettuano attività didattiche, né educative nei seguenti giorni di festività nazionale:
 - tutte le domeniche;
 - 1° novembre, festa di tutti i Santi;
 - 8 dicembre, festa dell'Immacolata Concezione;
 - 25 dicembre, Natale;
 - 26 dicembre, festa di Santo Stefano;
 - 1° gennaio, Capodanno;
 - 6 gennaio, festa dell'Epifania;
 - il lunedì dopo Pasqua;
 - 25 aprile, anniversario della Liberazione;
 - 1° maggio, festa del Lavoro;
 - 2 giugno, festa nazionale della Repubblica;
 - festa del Santo Patrono.
 - le attività didattiche ed educative sono altresì obbligatoriamente sospese nelle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado della Liguria nei seguenti giorni di vacanza scolastica:
 - 2 novembre 2010;
 - 23, 24, 27, 28, 29, 30 e 31 dicembre 2010 (vacanze natalizie);
 - 3, 4, 5, 7, 8 gennaio 2011 (vacanze natalizie);
 - 21, 22, 23, 26 aprile 2011 (vacanze pasquali);
2. di dare atto che ciascuna Istituzione Scolastica Autonoma, in relazione alle esigenze derivanti dall'offerta formativa, può definire eventuali adattamenti del calendario scolastico regionale all'interno dei 207 giorni di attività didattica stabiliti dal presente provvedimento, tenendo conto dei giorni di festa e di vacanza scolastica nello stesso indicati e nel rispetto del numero minimo di 200

giorni di lezione previsto dalla normativa nazionale vigente;

3. di stabilire che le Istituzioni Scolastiche Autonome provvedano a comunicare il proprio calendario agli studenti, alle famiglie, agli enti locali, alla Regione Liguria e, per opportuna conoscenza, agli Uffici Scolastici provinciali di competenza, entro il 31 dicembre 2010;
4. di dare mandato al Dirigente del Settore Sistema Scolastico - Educativo Regionale di provvedere al monitoraggio degli adattamenti del presente calendario scolastico operati presso le Istituzioni Scolastiche Autonome della Regione Liguria con particolare riguardo:
 - al rispetto dei termini fissati nel presente atto;
 - alle azioni poste in essere per il coordinamento fra le Istituzioni Scolastiche nell'individuazione degli adattamenti del calendario scolastico eventualmente adottati;
 - alle modalità di coinvolgimento delle diverse componenti delle Istituzioni nella definizione degli adattamenti.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

IL SEGRETARIO
Mario Martinero

(allegato omesso)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

14.05.2010

N. 528

Recepimento accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano: "Linee di indirizzo per l'assistenza ai minori sottoposti a provvedimento dell'Autorità Giudiziaria" in data 26 novembre 2009.

LA GIUNTA REGIONALE

RICHIAMATI:

- l'art. 2 del D. Lgs 28 agosto 1997, n. 281;
- L'articolo 4, comma 1 lettera i) dell'intesa Stato/regioni del 23 marzo 2005;
- l'art. 2, comma 283, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Finanziaria 2008) il quale prevede che siano definite le modalità e i criteri per il trasferimento dal Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria e dal Dipartimento della Giustizia Minorile del Ministero della Giustizia al Servizio Sanitario Nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali, in materia di sanità penitenziaria;
- il D.P.C.M. 1° Aprile 2008, emanato in attuazione del menzionato art. 2, comma 283, della legge 244 del 2007, recante "modalità e criteri per il trasferimento al Servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali in materia di sanità penitenziaria";

VISTO l'accordo sancito ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano su: "Linee di indirizzo per l'assistenza ai minori sottoposti a provvedimento dell'Autorità Giudiziaria";